

LXXVIII. SEDUTA**VENERDI 20 GIUGNO 1952****Presidenza del Vice Presidente MARINESE****INDICE**

Disegno di legge: « Provvedimenti per favorire l'industrializzazione della Regione » (122) (Discussione):

PRESIDENTE	2411, 2412, 2413, 2414
BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio	2411, 2412, 2413
NICASTRO, relatore	2411, 2413
NAPOLI	2412
MAJORANA CLAUDIO	2413
MAZZULLO, Presidente della Commissione	
.	2414
(Votazione segreta)	2414
(Risultato della votazione)	2414

Disegni di legge: « Ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonchè dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva » (192) e « Proroga dei contratti agrari di mezzadria, partecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè delle concessioni di terre incerte od insufficientemente coltivate » (193) (vedi proposta di legge n. 189).

Interpellanza (Sulla data di svolgimento):

PRESIDENTE	2407, 2410
VARVARO	2409, 2410
RESTIVO, Presidente della Regione	2410

Ordine del giorno (Inversione):

MORSO	2411
PRESIDENTE	2411
MAZZULLO	2411

Proposta di legge: « Norme provvisorie dei contratti agrari » (189) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	2408, 2410, 2411, 2415, 2416, 2417, 2419
	2422, 2424, 2425, 2426, 2429

Pag.

MARULLO	2408
NAPOLI	2411, 2415
RENDA	2415, 2425
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	2415, 2417, 2423, 2429
LANZA, Presidente della Commissione e relatore	2416, 2423, 2429
SACCA'	2416, 2426, 2429
FRANCHINA	2418, 2426
MAJORANA BENEDETTO	2418, 2421
RUSSO MICHELE	2419
CIPOLLA	2422, 2429
OVAZZA	2424
NICASTRO	2425
FRANCO	2427
(Votazione nominale)	2425
(Risultato della votazione)	2425
(Votazione segreta)	2430
(Risultato della votazione)	2430
Sui lavori dell'Assemblea:	
MILAZZO, Assessore ai lavori pubblici	2430
PRESIDENTE	2430, 2431
GENTILE	2431

La seduta è aperta alle ore 10.15.

BUTTAFUOCO, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sulla data di svolgimento di una interpellanza.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono comunicazioni da fare, si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: « Eventuale dichiarazione del Governo se e quando intenda rispondere alla interpellanza annunziata nella seduta precedente ».

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

Rilevo che il Governo è assente dall'Aula; ne deducono che, allo stato, non intenda fare dichiarazione alcuna. Avverto, pertanto, che ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 137 del regolamento interno, non avendo il Governo fatto alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all'annuncio, l'interpellanza si intende accettata e viene iscritta all'ordine del giorno per lo svolgimento, secondo l'ordine di presentazione.

Seguito della discussione della proposta di legge. « Norme provvisorie dei contratti agrari » (189) e dei disegni di legge: « Ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonché dei fondi a coltura arborea ed arbustiva » (192) e « Proroga dei contratti agrari di mezzadria, colonia parziaria, partecipazione ed affitto dei fondi rustici nonché delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate » (193)

PRESIDENTE. Il terzo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Norme provvisorie dei contratti agrari » e dei disegni di legge: « Ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonché dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva » e « Proroga dei contratti agrari di mezzadria, colonia parziaria, partecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate », per i quali la Commissione ha elaborato un unico testo.

Ricordo che, nella seduta precedente, mentre si procedeva all'esame dell'articolo 1 bis, proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste e degli emendamenti presentati a tale articolo dagli onorevoli Napoli e Renda furono presentati l'emendamento dell'onorevole Napoli, in sostituzione del precedente emendamento da lui stesso presentato, e quello dell'onorevole Cipolla sostitutivo dell'articolo 1 bis dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste; a seguito di che la discussione fu sospesa a richiesta del Presidente della Commissione, onorevole Lanza, per dare modo alla Commissione stessa di esaminare gli emendamenti Napoli e Cipolla. Rileggono, quindi, gli emendamenti presentati:

— dall'Assessore alla agricoltura ed alle foreste:

Art. 1 bis.

« Sono esclusi dalla proroga i contratti relativi a terreni soggetti a conferimento a norma della legge 27 dicembre 1950, numero 104, sulla riforma agraria in Sicilia, semprechè siano diventati esecutivi i decreti di conferimento dell'Ispettore agrario regionale ».

— dall'onorevole Napoli:

aggiungere all'articolo 1 bis proposto dallo Assessore all'agricoltura ed alle foreste i comma seguenti:

« Sono altresì esclusi dalla proroga di cui all'articolo 1 i contratti agrari riferintisi a fondi rustici ed a terre in genere di proprietà di enti pubblici, quando le terre occorrono per opere di pubblica utilità e quelli riferintisi a terre di proprietà di istituti di pubblico interesse quando occorrono a fini sperimentali o didattici in agricoltura o zootecnica.

Eventuali successivi contratti di locazione stipulati da detti enti o istituti sono nulli e la dichiarazione di nullità comporta la reimmissione dell'escluso nel contratto antecedente ed alle stesse condizioni ».

— dagli onorevoli Renda ed altri:

aggiungere all'articolo 1 bis dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, dopo le parole: « soggetto a conferimento », le altre: « e già assegnati ai lavoratori aventi diritto ».

— dagli onorevoli Cipolla ed altri:

sostituire all'articolo 1 bis dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, il seguente:

Art. 1 bis.

« Resta salvo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1950, numero 104. »

Ha facoltà di parlare la Commissione per sciogliere le riserve formulate ieri sera, al momento in cui fu chiesto il rinvio della seduta ad oggi.

MARULLO. Onorevole Presidente, la Commissione è riunita e sta per ultimare il suo

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

lavoro; ragione per cui è costretta ad attardarsi. Prego, pertanto, Vostra Signoria onorevole, di accordare qualche istante, prima di procedere al seguito della discussione. Comunque, io sono in grado di riferire il pensiero della Commissione sull'emendamento Napoli, aggiuntivo all'articolo 1 bis dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Se consente che la Commissione si pronunzi, anzitutto, al riguardo, io sono pronto a riferire. Nel frattempo, si avverterà la Commissione, perchè entri in Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marullo, per esporre il punto di vista della Commissione sull'emendamento Napoli.

NAPOLI. Il collega sa che c'è un'edizione purgata?....

MARULLO. Sono spiacente di dichiarare che la Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento Napoli, sia nella prima che nella seconda edizione. Sembra strano che, proprio io che siedo nel settore di destra, debba dichiarare al collega Napoli, che sta nel settore opposto, il motivo per cui la Commissione ha ritenuto di dover respingere l'emendamento. Ritiene la Commissione che al comma 3 dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1950, numero 55, sono state accolte quelle istanze di cui si fa portavoce l'onorevole Napoli nel suo emendamento. Coloro i quali desiderano dare una nuova destinazione alla terra, per fini didattici o culturali, possono avvalersi delle richiamate disposizioni di legge.

NAPOLI. Vogliamo leggere il terzo comma dell'articolo 4 della legge in parola?

MARULLO. Esso appunto non ammette la proroga dei contratti agrari « se il concedente te voglia compiere nel fondo trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, ed il cui piano sia stato riconosciuto attuabile ed utile dall'Ispettorato agrario compartimentale ».

Evidentemente, chi vorrà avvalersi di questa disposizione, dovrà sottoporsi alla condizione di chiedere all'Ispettorato agrario l'approvazione della nuova destinazione dei ter-

reni. C'è motivo di presumere che l'Ispettorato, di fronte ad una destinazione che assolva a bisogni preminenti nel campo dell'agricoltura, quali sono quelli di natura sperimentale e didattica, non avrà motivo di negare l'autorizzazione; e la proroga, in tal caso, non sarà ammessa.

Per quanto riguarda la seconda parte dello emendamento, la Commissione — pur apprezzando la conoscenza che l'onorevole Napoli ha del latino al punto che lo introduce nelle espressioni letterali della legge italiana — ha ritenuto che in essa sia adombbrato il principio della retroattività della legge, principio che non può essere accolto, particolarmente in materia civilistica, perchè vi ostano i principii generali sanciti nelle disposizioni preliminari del codice civile.

A questi motivi se ne aggiunge un altro, che attiene alla dichiarazione di nullità del contratto, quale è prevista dall'emendamento Napoli. Al riguardo si pone una questione pregiudiziale: le cause di nullità dei contratti sono espressamente indicate all'articolo 1418 del codice civile. Vero è che l'ultimo capoverso di detto articolo statuisce che il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge, ma può una legge regionale stabilire nuove cause di nullità dei contratti?

La Commissione ha appena sfiorato il problema ed ha ritenuto che non fosse necessario esaminarlo nel merito, perchè ha opinato che i motivi che l'hanno indotta ad esprimere parere sfavorevole sulla prima parte dell'emendamento, sono di per sè sufficienti per il rigetto *in toto* dell'emendamento Napoli, sia nella prima che nella seconda formulazione.

Sulla data di svolgimento di una interpellanza.

VARVARO. Chiedo di parlare, per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Onorevole Presidente, poichè adesso è in Aula il Presidente della Regione vorrei chiedergli che si pronunzi se e quando intenda rispondere alla mia interpellanza, recante il numero 42, annunziata nella scorsa seduta, di cui al punto 2) dell'ordine del giorno.

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

RESTIVO. Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Presidente della Regione. Ho appreso che già la Presidenza dell'Assemblea ha adottato al riguardo le relative deliberazioni. Comunque, dichiaro che il Governo intende discutere l'interpellanza secondo il turno ordinario.

PRESIDENTE. Confermo di avere considerato l'assenza del Governo, allorchè si è passato al punto 2) dell'ordine del giorno, come mancata dichiarazione e di averne tratto le conseguenze previste dall'articolo 137 del regolamento.

VARVARO. Io sono qui e sollecito la dichiarazione del Governo, perchè credo che il regolamento non sia un complesso automatico, ma consenta anche le iniziative. Io chiedo al Governo di dire se e quando intende discutere questa interpellanza. Il Governo è qui presente e credo che mi debba la cortesia di una risposta.

RESTIVO. Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Se l'onorevole Varvaro si appella alla mia cortesia, io non ho nulla in contrario a rispondere; ma, se l'onorevole Varvaro va alla tribuna con tanto di regolamento, non invochi la cortesia per fare cosa contraria al regolamento. Questo, per la materia in ispecie, dispone che, dopo l'annuncio di una interpellanza, il Governo può dichiarare se la accetta e quando intenda discuterla.

Se queste dichiarazioni non vengono rese, allora l'interpellanza segue, secondo la disposizione dell'articolo 137, il suo turno ordinario. E l'articolo 137 pone in questo caso anche una sanzione di decadenza, nel senso che il Governo non può respingere l'interpellanza. Ragione per cui, se io oggi, avvalendomi della cortesia, cui ha fatto appello l'onorevole Varvaro, dichiarassi che respingo l'interpellanza, l'onorevole Varvaro, lasciando la cortesia ed invocando il regolamento, potrebbe

oppormi che, in questo caso, io non posso più esercitare il diritto da cui sono decaduto. Se vogliamo mantenerci al difuori delle strettoie procedurali, il Governo dichiara che intende discutere l'interpellanza secondo il suo turno normale.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Faccio appello all'Assemblea e chiedo di essere ammesso a svolgere l'interpellanza nella seduta di martedì 24 corrente. Non credo che problemi urgenti possano essere rimandati al turno della procedura ordinaria. Questo sarebbe un modo di non porre i problemi in pubblica Assemblea.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Io intendo questa volta richiamarmi al regolamento. La Presidenza ha già adottato una delibera proprio nella seduta di oggi. Non credo che l'Assemblea possa, dopo che questa delibera è stata consacrata in verbale, tornare su una decisione che ha carattere definitivo. Non mi interesserebbe nel merito discutere anche martedì, ma c'è una ragione di rispetto delle decisioni adottate, che è garanzia per tutti.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Varvaro che per il secondo comma dell'articolo 137 del regolamento interno, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di essere ammesso a svolgere l'interpellanza nel giorno che egli propone, qualora il Governo abbia dichiarato di respingere l'interpellanza o abbia chiesto di rinviarne lo svolgimento oltre il turno ordinario. Ora il Governo non ha fatto questa dichiarazione, anzi ha dichiarato di accettare l'interpellanza e ha chiesto che lo svolgimento abbia luogo al turno ordinario. Dichiaro, quindi, esaurito l'argomento.

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sulla proposta di legge numero 189 e sui disegni di legge numero 192 e 193.

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

NAPOLI. Chiedo di parlare sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 bis dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, mi rincresce di non poterle dare la parola, ma il regolamento non me lo consente, avendo Ella illustrato il suo emendamento nella seduta precedente.

NAPOLI. Come posso, allora, dimostrare che le argomentazioni della Commissione non hanno rispondenza al testo?

PRESIDENTE. Affidandosi al senso critico dell'Assemblea, che ha letto il suo emendamento, ha seguito le osservazioni dell'onorevole Marullo e si è formato un convincimento.

NAPOLI. Ed allora sta bene.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Saccà, Guzzardi, Renda, Nicsastro e Macaluso hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1 bis.

« E' nulla qualsiasi rinunzia alla proroga consensualmente già convenuta o da convenirsi in futuro tra le parti ».

Non essendo ancora la Commissione rientrata in Aula, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11*)

Inversione dell'ordine del giorno.

MORSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORSO. Constatato che la Commissione non è in Aula, chiedo che si sospenda la discussione sulla proposta di legge numero 189 e sui disegni di legge numero 192 e 193, e si proceda alla discussione del disegno di legge « Provvedimenti per favorire l'industrializzazione nella Regione », di cui al numero 16) della lettera c) dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Io non avrei nulla in contrario al prelievo, dato che la Commissione dell'agricoltura non è in Aula.

Qual'è il pensiero della Commissione dell'industria sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno?

MAZZULLO, Presidente della Commissione. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

BIANCO, Assessore all'industria e al commercio. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

(*E' approvata*)

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per favorire l'industrializzazione nella Regione ». (122)

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Provvedimenti per favorire l'industrializzazione nella Regione ».

Non avendo alcuno chiesto di parlare, ne ha facoltà il Governo.

BIANCO, Assessore all'industria e al commercio. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

NICASTRO, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dicho chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(*E' approvato*)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Al fine di favorire lo sviluppo delle attività industriali nella Regione, comprese

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

quelle armatoriali, gli istituti ed enti incaricati del servizio di tesoreria per conto della Regione, sono autorizzati ad investire non più di un decimo delle relative disponibilità di cassa in titoli obbligazionari, assimilabili alle cartelle fondiarie o garantiti anche sussidiariamente dallo Stato emessi per il finanziamento di imprese private a cui partecipi la Regione o pubbliche, costituite per esercitare la loro attività nella Regione, ed ivi aventi la loro sede.»

A questo articolo, l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere nell'articolo 1 le parole: « Al fine di favorire lo sviluppo delle attività industriali nella Regione, comprese quelle armatoriali ».

In sostanza, l'onorevole Napoli vorrebbe eliminata la dichiarazione delle finalità che la legge persegue, perchè pleonastica: *in jure civili omnis definitio periculosa*.

Poichè nessuno ha chiesto di parlare, ne ha facoltà il Governo.

BIANCO, Assessore all'industria e al commercio. Il Governo è contrario all'emendamento Napoli, perchè non è formale, ma sostanziale. Se noi togliamo l'inciso: « al fine di favorire lo sviluppo delle attività industriali nella Regione, comprese quelle armatoriali », verremmo ad estendere i benefici della legge a tutte le attività private alle quali la Regione partecipa col fondo di partecipazione azionaria. Quindi, affinchè il provvedimento resti circoscritto esclusivamente allo sviluppo industriale, è necessario che l'inciso rimanga.

PRESIDENTE. Desidero chiarire che lo emendamento Napoli coincide con l'orientamento espresso dalla Commissione nella relazione. L'ultimo periodo della relazione dice che la legge non dovrebbe essere diretta a ristretti settori o a particolari iniziative, ma consentire la possibilità di una utilizzazione del decimo, che tenga conto soprattutto della esigenza fondamentale del sorgere di industrie, intese ad agevolare il progresso economico e sociale della Sicilia ed a migliorarne le condizioni di zona deppressa. Quindi, c'è rispondenza fra l'emendamento proposto dallo

onorevole Napoli e l'orientamento seguito dalla Commissione nella relazione.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Onorevoli colleghi, è una interpretazione arbitraria quella dell'Assessore all'industria, secondo cui l'emendamento da me presentato sia di natura soltanto formale. Il mio emendamento, da un canto, salvaguarda il rispetto della forma perchè da alla legge il tono dispositivo, lasciando la giustificazione dei motivi alle relazioni e non alle disposizioni; ma vuole incidere soprattutto nel merito, proprio per la ragione espressa dall'onorevole Assessore.

Poichè questa legge è molto discussa e si crede che costituiscia un provvedimento determinante uno specifico indirizzo di fondo, mi è parso più opportuno che essa si estendesse a tutte le attività, lasciando all'Assessore la potestà di giudicare, nella sua coscienza e nel suo apprezzamento, la possibilità e la convenienza di destinare nell'interesse regionale a questo o quell'altro ramo di attività il fondo che noi andiamo ad impiegare.

BIANCO, Assessore all'industria e al commercio. Ma sempre nel campo delle attività industriali.

NAPOLI. Ma se il titolo della legge parla di attività industriali?

BIANCO, Assessore all'industria e al commercio. Ma lei non lo mette nella legge. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO, Assessore all'industria e al commercio. Il Governo insiste per il mantenimento dell'originario testo, perchè noi vogliamo che questo provvedimento agisca solo nel settore industriale. Se noi togliessimo quell'inciso, così come vuole l'onorevole Napoli, l'articolo 1 resterebbe retto da queste parole: « Per il finanziamento di imprese private, a cui partecipi la Regione, o pubbliche, costituite per esercitare le loro attività nella Regione... » e quindi estenderemmo il beneficio a tutti i settori: commerciali, agricoli, ecc.. Ora, scopo

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

del disegno di legge è di agire nel settore industriale e pertanto il primo periodo deve restare così come è.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Napoli?

NICASTRO, *relatore*. Personalmente, ho aderito al testo dell'articolo 1, così come è stato elaborato dalla Commissione, che è poi quello della Commissione per la finanza. Ritengo, peraltro, che le parole « comprese quelle armatoriali » inserite nel testo, non escludano che questa iniziativa possa essere estesa ad altre industrie sane della Regione; nella mia relazione, appunto, ho citato l'industria dello zolfo. A mio avviso, il testo, così come è stato elaborato, è comprensivo di tutte le attività industriali e pertanto, anche a nome della Commissione, sono del parere di confermarlo e di respingere l'emendamento dell'onorevole Napoli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Napoli.

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 1.

(*E' approvato*)

Art. 2

« Al fine di garantire la liquidità per le esigenze del servizio di cassa della Regione, le operazioni previste dall'articolo 1 dovranno essere in ogni caso subordinate alla fidejussione bancaria o ad altra equivalente garanzia da parte dell'impresa interessata a favore dell'istituto od ente che acquista le obbligazioni a copertura:

a) della eventuale differenza fra il prezzo di emissione delle obbligazioni da sottoscrivere ed il valore reale ricavabile dalle vendite delle obbligazioni stesse, che dovessero effettuarsi per le suddette esigenze del servizio di cassa della Regione;

b) ovvero della differenza fra il prezzo di emissione delle obbligazioni ed il ricavo da eventuali operazioni di anticipazioni sulle medesime ».

MAJORANA CLAUDIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA CLAUDIO. Colgo l'occasione della discussione dell'articolo 2, che tende a garantire che l'esborso della Regione avvenga con tutta tranquillità, per fare una dichiarazione. Ritengo, cioè, doveroso sottolineare il criterio che ispira questa legge, che rappresenta una innovazione nella nostra legislazione nazionale e che ritengo debba essere...

PRESIDENTE. Questa è materia di discussione generale. Noi abbiamo già votato l'articolo 1. Si intrattenga sullo spirito che informa l'articolo 2.

MAJORANA CLAUDIO. Volevo sottolineare che l'articolo 2...

PRESIDENTE. Abbia la bontà di limitarsi alla discussione dell'articolo 2.

MAJORANA CLAUDIO. ...tende a dare la massima garanzia che i fondi a disposizione della Regione vengano tutelati. Ora, nell'ambito di questo criterio, io desidero fare una raccomandazione: possa questa legge avere un'ampia attuazione, perché veramente è informata ad un criterio geniale, che può dare impulso alle nostre industrie e all'attività economica della Sicilia. Diventi questa legge veramente operante e venga applicata anche in altri campi, che sono ugualmente interessati al progresso della Sicilia.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo su questo articolo?

BIANCO, *Assessore all'industria ed al commercio*. L'articolo 2 serve a garantire la liquidità di cassa della Regione e, pertanto, prevede la possibilità che, qualora questa venga a mancare, si possa procedere alla vendita delle obbligazioni acquistate. Ed è prevista la fidejussione bancaria o altra equivalente garanzia, per la eventuale differenza tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il valore reale ricavabile dalle vendite delle obbligazioni stesse ovvero della differenza tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il ricavo da eventuali operazioni di anticipazioni sulle medesime. Questo è il concetto informatore dell'articolo 2.

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

MAZZULLO, Presidente della Commissione. La Commissione si rimette alla relazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2.

(E' approvato)

Art. 3

« Le deliberazioni degli enti od istituti concernenti le operazioni di cui all'articolo 1, sono adottate previo parere del Comitato previsto dall'articolo 21 della legge regionale 20 marzo 1950, numero 29, anche sulla misura massima dell'intervento per ogni singola impresa, e sono comunicate alla Presidenza della Regione ed agli Assessorati per le finanze e per l'industria e commercio.

Il Presidente della Regione, anche su richiesta degli Assessori per le finanze e per l'industria e commercio può, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, sospenderne l'esecuzione ».

(E' approvato)

Art. 4

« Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli precedenti, l'Assessore per le finanze è autorizzato a provvedere alle modifiche del regolamento e delle convenzioni per il servizio di cassa ».

(E' approvato)

Art. 5

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

LO MAGRO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Ignazio - Andò - Antoci - Ausiello - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Cefalù - Celi - Cimino - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Costarelli - Crescimanno - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Foti - Franchina - Franco - Gentile - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guzzardi - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Mazzullo - Milazzo - Montalbano - Morso - Napoli - Nicastro - Ovazza - Pivetti - Pizzo - Purpura - Ramirez - Renda - Restivo - Russo Calogero - Russo Michele - Salamone - Santagati Orazio - Taormina - Tocco Verduci Paola - Zizzo.

Sono in congedo: Amato - Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Votanti	64
Favorevoli	47
Contrari	17

(L'Assemblea approva)

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

Riprende la discussione della proposta di legge n. 189 e dei disegni di legge nn. 192 e 193.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della proposta di legge numero 189 e dei disegni di legge numeri 192 e 193.

Comunico che è stato presentato alla Presidenza il seguente articolo 1 bis, concordato tra il Governo e la Commissione legislativa, in sostituzione dell'articolo 1 bis dello Assessore all'agricoltura e foreste. Ne do lettura:

Art. 1 bis

« Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104, sulla riforma agraria in Sicilia.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha facoltà di eseguire, nei terreni soggetti a conferimento, il cui rapporto di conduzione può essere prorogato in base alla presente legge, rilevamenti, frazionamenti ed opere inerenti alla esecuzione della legge di riforma agraria ».

Gli onorevoli Cipolla, Macaluso, Varvaro, Renda e Zizzo insistono sul loro articolo 1 bis.

RENDÀ. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. C'è un altro emendamento aggiuntivo a firma Renda, Michele Russo, Calogero Russo, Cefalù e Cuffaro. Viene anch'esso ritirato?

RENDÀ. Lo ritiro ugualmente.

PRESIDENTE. Restano, allora, l'emendamento proposto dall'onorevole Napoli e quello concordato tra la Commissione, il Governo ed i proponenti degli altri due emendamenti ritirati.

Si era però concordato che l'emendamento Napoli — vorrei che l'Assemblea mi seguisse, perché da qui a poco sarà chiamata a votare — dovesse considerarsi aggiuntivo all'emendamento Germanà; tanto è vero che il periodo iniziale era stato così modificato:

« Sono, altresì, esclusi dalla proroga... »; con l'inserzione, cioè, di un « altresì », per collegare, in unico articolo, il secondo comma (emendamento Napoli) al primo comma (e-

mendamento Germanà), in vista della intima connessione fra loro. Tale connessione non si ripete, però, fra il testo dell'emendamento Napoli e quello che la Commissione ha concordato con l'Assessore Germanà ed i proponenti degli emendamenti testé ritirati; sicché io suggerirei la distinzione in due articoli: l'articolo 1 bis della Commissione diventerebbe, se approvato, l'articolo 2 della legge, e l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Napoli, che io chiamerò articolo 1 ter, diverrebbe, se approvato, articolo 3 della legge, eliminandovi la parola « altresì » che non avrebbe più ragion d'essere.

Poichè nessuno ha chiesto di parlare, porrò ai voti l'articolo 1 bis dopo aver sentito il Governo e la Commissione.

Il Governo vuole esprimere il suo parere?

GERMANA' GIOACCHINO. Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. La Commissione vuole esprimere il suo parere?

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 bis di cui ho dato lettura.

(E' approvato)

Pongo in discussione l'articolo 1 ter, cioè l'emendamento dell'onorevole Napoli, già emendamento aggiuntivo all'articolo 1 bis. Ha facoltà di parlare il proponente.

NAPOLI. Credo che abbia parlato solo la Commissione, non anche il Governo.

PRESIDENTE. Ella non altro da aggiungere?

NAPOLI. Nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Il Governo vuole esprimere il suo parere in ordine all'articolo 1 ter?

GERMANA' GIOACCHINO. Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. La Commissione vuole esprimere il suo parere?

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 ter proposto dall'onorevole Napoli.

(Non è approvato)

Infine, pongo in discussione l'emendamento aggiuntivo, articolo 1 bis degli onorevoli Saccà, Guzzardi, Renda, Nicastro e Macaluso, che rileggono:

Art. 1 bis

« E' nulla qualsiasi rinunzia alla proroga consensualmente già convenuta o da conve nirsi in futuro tra le parti ».

SACCA'. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirarlo.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Lo ritirano perché già è nella legge.

PRESIDENTE. L'articolo 1 bis, concordato tra Governo e Commissione ed approvato, diventa articolo 2.

Passiamo all'articolo successivo.

Art. 2

« La ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonchè dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva, sarà regolata, fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dei contratti agrari, dalle norme della legge 12 agosto 1951, numero 43 ».

Comunico che gli onorevoli Saccà, Russo Michele, Russo Calogero, Guzzardi e Colosi hanno presentato i seguenti emendamenti, che, dal loro contenuto, sembra debbano riferirsi all'articolo 2:

all'articolo 1 della legge 22 settembre 1947, numero 11, sopprimere le parole: «sono esclusi i prodotti degli alberi di agrumi»;

all'articolo 1 della legge 22 settembre 1947, numero 11, aggiungere il seguente comma: « Nei casi previsti dal comma precedente la quota dei prodotti della vite spettante al colono o compartecipante non potrà essere inferiore alla metà. Nel caso che la ripartizione prevista o praticata sia del 50 per cento, la quota spettante al colono o compartecipante sarà maggiorata del 10 per cento. »

Ricordo che ieri, mentre stavano per essere presentati emendamenti analoghi a questi, avvertii i presentatori che non avrei potuto metterli in discussione in quella formulazione e li pregai di modificarne il testo.

Anche nella nuova formulazione, di cui ho dato testè lettura, gli emendamenti sono inammissibili e, pertanto, prego ancora una volta i presentatori di rielaborarli.

SACCA'. Sono emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

PRESIDENTE. Scusi, ma come posso mettere in discussione un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 del disegno di legge in esame, col quale si sopprime un inciso dell'articolo 1 della legge 22 settembre 1951?

RUSSO MICHELE. Sono richiamate le altre leggi.

PRESIDENTE. E' in discussione questa legge, non già le altre. Se credete, proponete una modifica alle altre leggi; ma questi emendamenti non possono essere posti in discussione, non soltanto dal punto di vista della tecnica legislativa, ma anche del buon senso.

SACCA'. La legge nostra, all'articolo 2, richiama quella 22 settembre 1947; e subito dopo si può inserire l'emendamento.

PRESIDENTE. Il primo requisito della legge è di essere intelligibile; nessuno comprenderebbe gli emendamenti nell'attuale formulazione.

SACCA'. Sarà questione di coordinamento.

PRESIDENTE. Non è questione di coordinamento: è questione sostanziale; vi prego, perciò, di ripresentare in modo ammissibile questi emendamenti. Vi prego di far presto ad evitare che siano preclusi, perché passerò

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

subito alla discussione degli altri emendamenti all'articolo 2.

Intanto sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 12,15*)

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Saccà, Guzzardi, D'Agata, Franchina e Mare Gina, d'accordo coi presentatori dei due emendamenti all'articolo 2 dichiarati inammissibili, hanno presentato in sostituzione i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 2 ter

« La maggiorazione prevista dall'articolo 1 della legge 22 settembre 1947, numero 11, si applica anche ai prodotti degli agrumi. »

Art. 2 quater

« La quota dei prodotti della vite spettante al colono o compartecipante non potrà essere inferiore alla metà. Nel caso che la ripartizione sia praticata nella misura del 50 per cento o più a favore del colono o compartecipante, la quota spettante al colono o compartecipante sarà maggiorata del 10 per cento. »

Comunico, inoltre, che gli onorevoli Russo Michele, Saccà, Colosi, Russo Calogero e Adamo Ignazio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2 bis

« L'articolo 2 della legge 12 agosto 1951, numero 43, è abrogato. »

Comunico, infine, che, in relazione agli articoli aggiuntivi di cui ho dato lettura, gli onorevoli Russo Michele, Saccà, Colosi, Russo Calogero e Adamo Ignazio hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere alla fine dell'articolo 2 le parole: « salvo quanto disposto negli articoli seguenti ».

Avverto che gli emendamenti aggiuntivi testè letti saranno posti in discussione dopo la votazione dell'articolo 2.

Pertanto, do nuovamente lettura dell'articolo 2 nel testo della Commissione e lo pongo in votazione:

Art. 2

« La ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonché dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva, sarà regolata, fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dei contratti agrari, dalle norme della legge 12 agosto 1951, numero 43. »

(*E' approvato*)

Adesso si dovrebbe passare all'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 presentato dagli onorevoli Russo Michele ed altri: « salvo quanto disposto negli articoli seguenti ».

Avvalendomi della facoltà conferitami dall'articolo 101 del regolamento interno, sospendo la votazione di tale emendamento, e mi riservo di porlo in discussione qualora saranno approvati gli articoli aggiuntivi, cui l'emendamento stesso si riferisce.

L'articolo 2 diventa, comunque, articolo 3.

Si passa all'articolo aggiuntivo 2 bis presentato dagli onorevoli Russo Michele ed altri con il quale si vorrebbe abrogare l'articolo 2 della legge 12 agosto 1951, numero 43, di cui do lettura per richiamarne il contenuto alla memoria dei colleghi:

« Ove però l'intera produzione raggiunga la resa di 14 quintali per ettaro ed oltre, la ripartizione sarà fatta in ragione del 50 per cento al colono e del 50 per cento al conce-dente. »

« In questo caso, nell'applicazione della percentuale del 50 per cento di cui al com-ma precedente, deve al colono essere attri-buita, in ogni caso, una quota non inferiore a quella che gli sarebbe spettata applican-do la percentuale precedente. »

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. L'Assemblea ha votato testè l'articolo 2 del disegno di legge,

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

in virtù del quale viene stabilito che la ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella, nonché dei prodotti dei fondri a coltura arborea ed arbustiva, sarà regolata a norma della legge 12 agosto 1951, numero 43, finchè non sarà entrata in vigore la legge di riforma dei contratti agrari. Ora, evidentemente, l'emendamento in esame è contro la lettera, lo spirito e la sostanza dell'articolo 2. L'Assemblea così verrebbe posta in condizione di esprimere un voto contrario a quello espresso precedentemente, tendente comunque a modificare quanto già approvato dalla Assemblea stessa.

Se i proponenti lo avessero voluto, gli emendamenti avrebbero dovuto essere presentati e votati prima. Ma sono stati presentati solo adesso.

In ogni caso ritengo che siano preclusi.

FRANCHINA. Signor Presidente, chiedo di parlare sulla preclusione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, io veramente mi meraviglio della mozione d'ordine con la quale si vorrebbe sostenere la preclusione, proprio da parte dell'Assessore onorevole Germanà. Egli dimentica che, proprio l'anno scorso, dopo tre giorni di aspro dibattito sul contenuto di una legge del 1947, e di un'altra legge del 1951 (in cui tutta la ragione del contrasto consisteva nello stabilire se nella ripartizione dei prodotti relativi all'annata agraria 1950-1951 si dovesse o non tener conto della particolare feracità del terreno) l'Assemblea, compreso il Governo e compreso l'Assessore onorevole Germanà, non tenne conto di un voto esplicito dato dalla Assemblea stessa, in ordine al ripudio di tutto quanto si riferiva al concetto della particolare feracità, e pretese di ritornare sull'argomento l'indomani, con un'emendamento aggiuntivo di questo genere: «salvo quanto è previsto nell'articolo seguente». A questo segui quel tale articolo in cui si introduce il concetto della particolare feracità del terreno.

Ora, è proprio veramente paradossale che, mentre oggi non si è fatta minimamente questa discussione, l'onorevole Germanà pretende sollevarla, per impedire l'ingresso a ciò che mi pare sia conseguenziale: si applica la

intera legge salvo le modifiche contenute negli emendamenti che si propongono. Nè è possibile, a termini di logica e di procedura, discutere prima l'emendamento e poi approvare l'articolo, perchè l'articolo 2 si applica con queste modifiche. Discuterà l'Assemblea se gli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater, sono da approvare o meno; ma che si sollevi una eccezione di preclusione perchè sarebbero in contrasto con l'articolo 2, mi pare quanto meno strano, proprio perchè c'è un precedente. L'anno scorso è stato veramente violato il risponso dell'Assemblea. Qui non si viola proprio niente, perchè la questione della feracità del terreno non è stata affatto posta.

Pertanto, chiedo che l'eccezione di preclusione, sollevata dal Governo, sia respinta dall'Assemblea.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A favore o contro la preclusione?

MAJORANA BENEDETTO. In favore della preclusione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Sono grato all'onorevole Franchina per il suo intervento, perchè mi ha dato gli argomenti a favore della preclusione. Egli ha profondamente dissertato sulla differenza delle due leggi, quella del 1947 e quella del 1951, ed ha indicato che, mentre la legge del '47 non prevedeva la ripartizione a metà nel caso in cui il prodotto superasse i 14 quintali per ettaro (ossia abbandonava il concetto del decreto Gullo sulla particolare feracità), la legge del '51 invece, che fu lungamente vagliata e discussa in questa Assemblea, volle accogliere questo concetto. E allora, se l'articolo 2 che abbiamo votato ha fatto preciso riferimento alla legge del 12 agosto 1951, si è già manifestata la volontà dell'Assemblea che non si possa parlare dell'antica legge del 1947, che si ispirava a un concetto diverso.

CIPOLLA. Fosse la sola differenza! Ci sono anche altre differenze.

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

MAJORANA BENEDETTO. Quindi, io ritiengo che l'illustrazione fatta dall'onorevole Franchina renda ancor più manifesta la preclusione di un emendamento che introdurrebbe un concetto modificativo di quello contenuto nella legge '51, alla quale invece l'Assemblea ha voluto fare espresso e unico riferimento coll'approvare il testo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che siate andati tutti fuori tema: la preclusione non c'è, dato che, come ho comunicato, era stato proposto un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 nei seguenti termini: « salvo quanto disposto dagli articoli seguenti »; cioè, salvo quanto sarebbe stato disposto dagli emendamenti destinati a diventare gli articoli seguenti. Ed ho chiarito che ho sospeso la discussione e la votazione sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 in attesa delle decisioni dell'Assemblea sugli altri emendamenti, che dovrebbero formare gli articoli seguenti.

Dimodochè, respinta l'eccezione di preclusione, invito i proponenti a illustrare l'articolo aggiuntivo 2 bis.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Abbiamo votato l'articolo 2 senza alcuna riserva.

PRESIDENTE. La riserva è implicita nell'emendamento proposto: « salvo quanto disposto negli articoli seguenti ».

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Non c'è; noi abbiamo votato l'articolo senza riserva.

PRESIDENTE. Non mi avete ascoltato quando io ho spiegato la ragione per la quale, avvalendomi dell'articolo 101 del regolamento, posponevo l'ordine di discussione degli emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Russo Michele, proponente.

RUSSO MICHELE. L'articolo 2 bis presentato come emendamento aggiuntivo, propone l'abrogazione dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1951, numero 43, che fissa in una resa di 14 quintali il limite massimo entro il quale il prodotto venga diviso nella misura del 60 e 40 per cento. Con ciò non intendo riaccendere una polemica ormai annosa su questo argomento e che si è svolta con alterne vicende per le due parti dal 1945 sino all'anno

scorso. Tale polemica è fondata su un fondamentale contrasto di interpretazione del decreto Gullo e su un contrasto di interessi che non è il caso di approfondire.

Per chiarire le ragioni, che ci hanno spinto a presentare questo emendamento, vorrei limitare il mio intervento ad una considerazione che nasce dalla pratica applicazione della legge votata l'anno scorso, che oggi si vorrebbe riprodurre integralmente.

Mi soffermerò appunto sul grave inconveniente — del quale si è già parlato in altre occasioni e fin dal 1947 quando l'Assemblea approvò la prima legge di ripartizione dei prodotti — che si riprodurrebbe ancora quest'anno se la legge dovesse essere approvata nel testo governativo. Non ripropongo la questione se spetti al proprietario un premio per la particolare feracità della terra e se sia giustificata, nel caso appunto di particolare feracità, la divisione al 50 per cento. Ma il premio per la particolare feracità era già previsto nella legge 1º luglio 1947, numero 4, e nella legge 12 agosto 1951, numero 43, quella appunto che col disegno di legge in esame si vorrebbe applicare anche quest'anno. Precisamente all'articolo 3 della legge del 1947 è detto che « Nelle ipotesi di cui ai precedenti articoli il seme anticipato resterà a totale carico del concedente, quando la produzione non abbia raggiunto i limiti fissati per il prelievo delle sementi dai capitolati provinciali vigenti. Per le leguminose e per le piante foraggere, il seme anticipato resterà, in ogni caso, a carico del concedente ».

Questo articolo, introdotto nella legge del 1947, stabiliva per l'appunto il premio da dare al concedente per una feracità particolare della terra, premio sancito da una lunga secolare tradizione dei rapporti agrari tra i proprietari ed i mezzadri, secondo la quale, quando la produzione avesse superato il limite di nove, dieci volte le sementi, secondo i capitolati, le sementi sarebbero state non più a carico del solo concedente, ma a carico delle parti: metà ciascuno o secondo altro sistema di ripartizione consuetudinario.

L'articolo 2 della legge 12 agosto 1951, numero 43, non fa, dunque, che duplicare il premio che si dà alla particolare feracità del suolo, stabilendo che, ove la produzione raggiunga i 14 quintali, la divisione non sarà più fatta al 60 e 40 per cento, ma con un 10 per cento in più in favore del proprietario,

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

cioè al 50 per cento. Quindi, ci troviamo di fronte a due premi di feracità, e pertanto ritengo che l'Assemblea debba correggere questa discordanza che si manifesta nell'applicazione pratica della legge, prendendo posizione a favore del premio stabilito dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1951, numero 43, ovvero a favore di quello dell'articolo 3 della legge 1º luglio 1947, numero 4, ambedue richiamate dall'articolo che abbiamo approvato.

D'altra parte, il voler abrogare l'articolo 3 della legge 1º luglio 1947, numero 4, ci porterebbe ad intervenire nella materia che riguarda la riforma dei contratti agrari dalla quale dobbiamo prescindere in questa sede, dato che vi è un apposito progetto di legge che riguarda questa materia.

Pertanto, è stato proposto, da parte mia e di altri colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento, che, invece dell'articolo 3 che adesso ho richiamato, venisse abrogato l'articolo 2 della legge 12 agosto 1951, che sarebbe una superfetazione nei riguardi del premio già concesso dall'articolo 3 della legge 1º luglio 1947. La scelta — ripeto — è già pre determinata dal fatto che l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 1º luglio 1947 comporterebbe una modifica dei contratti agrari, mentre l'articolo 2 della legge 12 agosto 1951 riguarda la materia specifica che noi stiamo trattando.

FRANCHINA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, signori colleghi, io sono di avviso che la polemica sulla questione relativa ad una diversa divisione dei prodotti, sotto il profilo di una maggiore feracità del terreno, bisogna riaprirla. E' necessario che la maggioranza, la quale ha sancito quello che, secondo noi, è una monstruosità, nella legge per la divisione dei prodotti del 1950-51, dica la sua parola chiara. Deve dire, cioè, se ritiene che la quota che si dà al partecipante sia un obolo ovvero un diritto che gli proviene dal fatto che egli partecipa alla produzione con un apporto di lavoro; apporto che noi, per evidenti ragioni, consideriamo nettamente prevalente.

E' chiaro che un terreno può essere maggiormente ferace per le buone condizioni

atmosferiche, e non ritengo che esista nessuna presunzione di natura spirituale, per cui quelle buone condizioni atmosferiche il buon Dio le abbia mandato soltanto per il proprietario del terreno. Ma la particolare feracità è determinata, il più delle volte, da un maggiore apporto lavorativo, offerto dal partecipante, il quale compie i lavori, dal punto di vista tecnico, in maniera più razionale e completa.

Ed è assurdo che di fronte alla buona annata che dipende, nove su dieci, dal maggiore apporto lavorativo del partecipante, si dica a questo elemento principale della produzione: tu devi ricevere, nel caso in cui la produzione supera un determinato limite, una misura inferiore di quella che ti spetterebbe o meglio che verresti a percepire, nel caso in cui l'annata fosse cattiva, probabilmente per una negligenza negli apporti lavorativi.

Niente sta ad indicare che la feracità maggiore del terreno non riferita a superfici particolari, ma a un dato obiettivo di produzione in atto, sia da attribuirsi a qualcosa di diverso dall'apporto lavorativo. Io penso che i termini del contrasto fra il nostro gruppo e la maggioranza governativa e fiancheggiatrice, dipenda da questo: cioè dal volere considerare come una specie di obolo quello che si dà al lavoratore, a cui si dice: tu lavoratore, quando avrai soddisfatto quella che è una esigenza strettamente vegetativa, non hai più niente da pretendere; diguisachè noi limitiamo il tuo diritto alla divisione dei prodotti, e, se il prodotto supererà determinati limiti, tutta la maggiore produzione la daremo al proprietario.

Su questo punto desidererei che, con la consueta esplicita chiarezza, uno dei rappresentanti della classe agraria, l'onorevole Majorana Benedetto, dicesse la sua parola. Noi respingiamo energicamente questo concetto di obolo, di elemosina che si dà al lavoratore. Noi rivendichiamo un diritto. La particolare feracità del terreno, semmai, potrà giustificare, in sede teorica ed in sede pratica, l'assegnazione di una quota maggiore al lavoratore, appunto perchè, ripeto, nove volte su dieci, la maggiore feracità dipende dal maggiore apporto lavorativo e non da condizioni che sono, evidentemente, estranee ai due elementi produttivi, cioè al capitale ed al lavoro.

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

Che sia soltanto l'ubicazione del terreno, onorevole Majorana, che determina la maggiore feracità del terreno? Non dipende dalle zappature? Non dipende dalla maniera di arare, dalla maniera di compiere tutto un ciclo produttivo in una forma tecnica completa? Ed è forse il proprietario che compie questi lavori? Vorrei addirittura chiedere se il proprietario c'entra minimamente in tutta questa attività tecnica che è necessaria per mettere bene in coltura un terreno.

Sotto questo profilo, signori, è strano come l'Assemblea, o meglio la sua maggioranza governativa, sia pronta a fare dei paurosi passi indietro rispetto alla stessa legge del 1947, che per noi rappresentava qualche cosa di incompleto. Quel premio, cui ha accennato poco fa l'onorevole Russo, per il quale si dà il diritto al prelievo delle sementi, è una cattiva usanza, e la norma che lo sanciva fu allora strappata dalla maggioranza agraria, contro il volere del Gruppo del Blocco del popolo.

E' strano come si sia sempre vigili e pronti quando si deve togliere qualche diritto che sembrava ormai definitivamente acquisito da parte delle classi lavoratrici, e che, una volta formata una legge, che è indiscutibilmente retrograda rispetto a quella precedente per le classi dei lavoratori, ci si adagi sul principio che ormai l'Assemblea ha adottato quel sistema diventato qualcosa di *tabù* sul quale non si può discutere. Non penso che, di fronte alla mancanza o alla claudicanza degli argomenti che potrà addurre la rappresentanza della classe padronale in questa Assemblea, si possa facilmente ripetere un errore, che è già stato grave l'anno passato e che sarebbe gravissimo se si ripetesse ancora.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ero deciso a non prendere la parola su questo disegno di legge e ritenevo col mio silenzio di dare un contributo alla pacificazione; forse pacificazione è una parola esagerata, ma almeno intendeva dare un tacito apporto ad una opera di collaborazione.

Però, poichè mi si chiama direttamente in causa, io devo intervenire e dire prima di tutto, che la risposta, che l'onorevole Franchina mi ha invitato a dargli, in verità, dovrebbe dargliela l'onorevole Gullo. Le osservazioni che egli ha formulato riguardano appunto lo onorevole Gullo, il quale, nel suo famoso decreto, inserì il concetto della particolare feracità. Se discutessimo nel Parlamento nazionale, avrei pregato l'onorevole Gullo di venire lui alla tribuna, per chiarire in mia vece al suo compagno la questione. Ma, dato che siamo nell'Assemblea regionale, io cercherò con molta minore autorità dall'ex ministro dell'agricoltura, di spiegargliela.

Mi sembra che l'onorevole Franchina confonda il concetto di produzione con quello della feracità dei terreni. La maggior produzione dipende dalle cause atmosferiche, alle quali egli ha accennato, ma dipende, principalmente, dalla diligenza delle cure culturali. Sotto questo aspetto, però, io devo insistere sul fatto che gli apporti delle parti, alle quali sovente noi ci richiamiamo, se da un lato impongono al concedente, oltre l'approntamento del terreno, la fornitura di sementi, di determinati quantitativi di concimi ed altro, dall'altro, logicamente, devono imporre al mezzadro l'esecuzione diligente delle cure culturali. Se la produzione, di seguito a queste cure, raggiunge un livello più soddisfacente, ciò non implica un diritto del mezzadro ad avere una parte più larga, ma significa che egli ha semplicemente adempiuto alle condizioni in base alle quali deve avere quella parte che i contratti collettivi e le leggi stabiliscono.

E devo dire, io che non sono affatto reazionario, sebbene ad alcuni così piace dipingermi, che mai nè io nè la mia classe abbiamo pensato che la quota mezzadrile o la quota del compartecipante sia un obolo come testé ci è stato attribuito. Noi riteniamo che è il giusto compenso che spetta al lavoro, per quella parte di contributo che il lavoro dà al raggiungimento della produzione. Ugualmente, però, intendiamo che la parte che spetta al concedente non sia un obolo che voi volete ancora lasciare a quel che rimane della proprietà terriera, ma sia invece il giusto diritto che ha la proprietà terriera, di partecipare ai frutti della produzione.

SACCA'. Questo non è reazionario?

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

MAJORANA BENEDETTO. No, non è reazionario. Del resto, questo è perfettamente conforme a quella Costituzione, che proprio voi avete richiesto e avete votato, la quale riconosce il diritto della proprietà che va difeso non solo nei confronti dei provvedimenti che l'annullano interamente, ma anche nei confronti dei provvedimenti che l'annullano indirettamente, quali sarebbero quelli che mirano ad un'iniqua ripartizione dei frutti della terra.

Questa osservazione ho voluto fare in risposta agli esplicativi riferimenti che qui sono stati avanzati; ma io vorrei dire un'altra cosa, onorevole Presidente, sugli emendamenti che verranno subito dopo in discussione. La Commissione per l'Agricoltura ritenne di dover proporre, così come ha fatto il Governo, la proroga pura e semplice della situazione attuale in attesa della riforma dei contratti agrari. Vero è che questa riforma non sarà definitiva; io ringrazio, anzi, l'onorevole Cipolla per la sincerità... (*interruzione dell'onorevole Franchina*)

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, lo onorevole Majorana non tratta gli emendamenti successivi; pone soltanto premesse comuni ad altri emendamenti, sulle quali, però, non dovrà più tornare.

MAJORANA BENEDETTO. Non le ripeterò perchè le premesse sono identiche per tutti gli emendamenti; dovrebbero altrimenti chiedere tre o quattro volte la parola e ribadire tre o quattro volte le stesse cose. Io illustro il concetto al quale la Commissione ha voluto attenersi. Essa ha ritenuto che in questo periodo, ossia nel periodo intercorrente tra il raccolto imminente e la data di entrata in vigore della legge di riforma contrattuale, si dovesse prorogare puramente e semplicemente lo *status quo*. E devo dire che io, pur essendo stato ed essendo tuttora contrario a moltissimi principî contenuti in queste disposizioni, ho già avuto occasione di dire in Commissione (e lo ripeto da questa tribuna) che avevo rinunciato all'opposizione di massima ritenendo che l'esame di queste divergenze dovesse essere fatto in sede di riforma dei contratti e che non fosse il caso in questo breve lasso di tempo di risollevare delle questioni

ni di principio sulle quali il nostro disaccordo permane.

Appunto per spirito di collaborazione e per dimostrare che non vogliamo portare alle lunghe una situazione, che potrebbe ingenerare nelle campagne un disorientamento, appunto per questo ho dato la mia adesione alla proroga pura e semplice della legislazione attuale fino all'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari.

Ciò che dico in questo momento nei confronti della ripartizione dei prodotti cerealicoli vale anche nei confronti dei prodotti della coltura arborea ed arbustiva, verso i quali sono rivolti gli altri emendamenti.

Vorrei dare un ultimo chiarimento: è stato osservato che il compenso per la maggiore feracità del suolo sarebbe già concesso attraverso la possibilità di recupero delle sementi.

Non posso condividere questa interpretazione. Il decreto Gullo, prima di trattare di feracità del suolo, fa espresso riferimento agli apporti delle parti. Il decreto Gullo stabilisce che, quando si dà il nudo terreno, si ha diritto soltanto ad un quinto; quando, invece, vi sono degli apporti del concedente, sono previste diverse percentuali.

La Regione siciliana che cosa ha fatto? Invece di applicare puramente e semplicemente il decreto Gullo, così come è applicato in Continente, per eliminare la possibilità di incertezza e per prevenire dei contrasti nelle campagne ha sostituito al decreto Gullo una propria legge, che si ispira sempre a quei principî. Ed in tema di apporto delle parti, ha stabilito quali sono i casi in cui la semente è apprestata a fondo perduto e quali sono i casi in cui una parte della semente può essere recuperata. Invece, il concetto di feracità del terreno, che costituisce un maggiore apporto del concedente — feracità alla quale il lavoratore che se ne avvantaggia è perfettamente estraneo — ha trovato nella legislazione siciliana la sua affermazione e valutazione con la norma sancita nell'articolo che oggi si vorrebbe sopprimere.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questa questione lo scorso anno ho esposto qual'era il mio punto di vista e

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

quello del mio settore. Le argomentazioni del mio settore, che confutano quanto ha qui affermato l'onorevole Majorana, sono registrate nei resoconti di questa Assemblea e quindi non voglio ripeterle.

Per quanto riguarda, invece, la votazione di questi emendamenti, quest'anno c'è un fatto nuovo. Abbiamo detto che è prossima la riforma dei contratti agrari. Sono stati presentati due progetti di legge in sede regionale, uno da parte del Governo e uno da parte dell'opposizione. C'è inoltre un progetto di carattere nazionale. Nessuno di questi, però, prevede la clausola dei quattordici quintali e neanche la clausola della particolare feracità. Quindi, per una mancanza — non voglio dire specificatamente di chi, mi limito a dire: di tutti noi — oggi mettiamo determinati gruppi di contadini, i quali quest'anno si trovano nella situazione eccezionale di poter superare la resa di quattordici quintali, in condizioni più disagiate di quelle in cui si sarebbero venuti a trovare se l'Assemblea avesse discusso il progetto di riforma dei contratti agrari. Tanto il progetto presentato dal Governo, quanto quello presentato dall'opposizione concordano nella questione della particolare feracità; non vedo, quindi, qual'è il motivo per cui dobbiamo ancora quest'anno precludere a questi contadini la possibilità di ripartire secondo il criterio al quale si ispira lo stesso progetto di legge governativo sui contratti agrari. Questa è l'osservazione che volevo fare.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione a maggioranza è contraria all'emendamento anche perché lo ritiene superato dalla prima votazione, nonostante che il Presidente abbia già deciso che non ci fosse preclusione. Vorrei, però, ricordare che quando lo scorso anno (molti oratori hanno parlato della votazione dello scorso anno) si tornò a votare, attraverso l'emendamento Di Martino ed altri, l'articolo 1 della

legge, (legge che la maggioranza della Commissione chiede valga anche per questo anno) tale articolo alla fine diceva: «salvo quanto disposto dagli articoli seguenti». L'articolo votato stamattina dall'Assemblea non porta questa aggiunta, per cui qualunque modifica venga ad essere apportata alla legge del 1951...

PRESIDENTE. Onorevole Lanza, non torni sull'argomento della preclusione.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. Ho finito.

Per quanto si riferisce poi ai 14 quintali per ettaro, di cui tanto si è parlato, innanzi tutto c'è da respingere nettamente l'affermazione dell'onorevole Franchina, il quale dice che ci sono dei deputati e dei partiti che vogliono limitare (sono precise parole sue) la vita del lavoratore alla vita vegetativa. Non mi pare che questo risponda a verità, specialmente per quanto riguarda coloro che non sono d'accordo con l'onorevole Franchina.

Sull'argomento vorrei poi ricordare a tutti gli oratori che hanno preso la parola, che lo scorso anno la stessa discussione si fece indipendentemente da ogni apprezzamento circa il compenso per la maggiore feracità o per il maggiore apporto che si dà alla terra, pervenendo a quella conclusione unanime che è sancta nella legge. La discussione si impegnò sul quantitativo di quintali prodotti oltre i quali si doveva dividere in modo difforme dai 60 e 40; tanto è vero, onorevole Cipolla, che due emendamenti presentati dal Blocco del popolo, uno a firma dell'onorevole Renda e l'altro a firma di altri colleghi dell'opposizione, volevano che la divisione avvenisse al 50 per cento quando la produzione superava 20 quintali per ettaro (il primo emendamento), o quando superava i 16 quintali per ettaro (il secondo emendamento). La maggioranza dell'Assemblea l'anno scorso stabilì, con l'astensione del Gruppo del Blocco del popolo, che si dovesse dividere al 50 per cento al dilà di 14 quintali per ettaro.

Tutto fu frutto di una lunga discussione; quindi la Commissione — la quale quest'anno si è riunita in periodo elettorale, quando cioè tutti avevamo impegni di indole diversa — ha voluto dimostrare che quest'anno assolutamente si intendeva risolvere tempestivamente la questione della proroga dei con-

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

tratti e della ripartizione, onde evitare le conseguenze che ogni anno si sono determinate; ed ha deciso, a maggioranza che fosse rispettata la volontà dell'Assemblea, manifestatasi pochi mesi prima con la votazione della legge del '51.

Ecco perchè la maggioranza della Commissione ancora insiste perchè sia rispettata la volontà della maggioranza dell'Assemblea dell'anno scorso, corrispondente all'articolo 2 del testo della Commissione, e sia, quindi, respinto l'emendamento Russo Michele ed altri.

PRESIDENTE. La discussione sull'emendamento è chiusa. Metto ai voti....

OVAZZA. Chiedo di parlare per la minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Avrebbe dovuto chiederlo prima, onorevole Ovazza.

OVAZZA. Ho fatto parecchie volte segno ed ho il diritto di parlare per la minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Non dubito che abbia chiesto prima di parlare, anche se io non me ne sono accorto, nè i segretari ne hanno preso nota. Potrei, quindi, darle facoltà di parlare; ma non è stata fatta relazione scritta di minoranza, nè alla Presidenza è stato comunicato che ci sia un relatore di minoranza...

OVAZZA. Mi consenta, Presidente....

PRESIDENTE. ...ed infine quando ci sono due relatori, uno di maggioranza ed uno di minoranza, è logico, è intuitivo, che il relatore di minoranza debba parlare prima e non dopo del relatore di maggioranza.

OVAZZA. Signor Presidente, insisto nel chiedere di parlare; secondo la prassi finora seguita, il relatore di minoranza ha sempre parlato per ultimo.

PRESIDENTE. Non mi sembra regolamentare; tuttavia, se così è stato fatto altre volte, parli pure, onorevole Ovazza. Preciso, però, che ciò non deve considerarsi come un precedente sulla questione, che merita di essere meglio ponderata.

OVAZZA. Cercherò di essere molto breve. Non vorrei fare polemiche con l'onorevole

Lanza, che ha parlato più a titolo personale che non come relatore della Commissione: debbo dire, però, che non mi sembra il caso di fare questioni di puntiglio, nè di riprendere le discussioni sulla preclusione, che il Presidente molto saggiamente ha voluto evitare.

Si vuole affermare che l'Assemblea lo scorso anno ha deliberato a maggioranza di mantenere il limite dei 14 quintali. Potremmo dire che nella prima votazione dello scorso anno l'Assemblea aveva proprio escluso questo limite dei 14 quintali. Ma, ripeto, poichè non voglio insistere su questa polemica, chiedo ai colleghi di esaminare la cosa dal lato sostanziale.

Il motivo per il quale noi insistiamo perchè venga tolto questo limite di 14 quintali è stato espresso in gran parte dall'onorevole Franchina. Vorrei che fosse tenuto presente che il mantenere il limite è una indiretta, ma valida ragione per non stimolare i lavoratori, i mezziadri a superare il limite stesso, inquantochè, raggiunto tale limite, essi non hanno la possibilità di maggiorare la loro quota. Quando in tutta la Sicilia dobbiamo tendere a fare degli sforzi per aumentare la produzione, il mantenere il limite dei 14 quintali ha proprio questo valore negativo.

Quando il lavoratore ha raggiunto quel limite di produzione non ha più interesse di affaticarsi per ottenere un maggior prodotto, perchè la quota resta sempre la stessa. Sotto questo profilo, e tenendo presente che occorrono sforzi enormi per passare dai 14 ai 15 quintali, dai 15 ai 16 quintali — e questo è il punto critico intorno al quale sono gli sforzi del lavoro che possono permettere di aumentare la produzione — mi permetto richiamare l'attenzione dei colleghi perchè essi tengano presente questa questione e la votazione non sia impenniata, come qualche volta avviene, su pregiudizi, come, ad esempio, quello di una pretesa coerenza con la decisione dell'anno scorso.

Anche se è vero che tutti auspichiamo una rapida attuazione della riforma dei contratti agrari, dovremmo da ciò derivare due elementi: il primo, che ci sembra strano, come è già stato rilevato, che chi ha presentato un progetto di legge di riforma non abbia riportato in esso questa norma di cui oggi si discute e che noi riteniamo angarica e soprattutto arbitraria; il secondo (permettetemi che lo dica), che non è logico approvare una

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

norma se la medesima deve ritenersi ingiusta sol perchè ci auguriamo — ma la sicurezza non l'abbiamo — che la riforma dei contratti sia imminente. Anche l'anno scorso la « imminente » riforma dei contratti agrari è stata sbandierata come un motivo per fare delle leggi provvisorie, meno valutando gli elementi sostanziali di giudizio. Ricordo che il Presidente protestò perchè io mi permisi di dire che avremmo lasciato passare del tempo e che purtroppo ci saremmo trovati nuovamente nelle condizioni di dovere rifare queste leggi a carattere provvisorio.

Ma la cosa veramente fondamentale è che dobbiamo tutti sforzarci di fare delle leggi che siano stimolatrici della produzione. Prego, quindi, tutti i colleghi di riflettere, lasciando nel dimenticatoio quei contrasti, quelle polemiche, che in tema di legislazione — e in questo tema principalmente — non dovrebbero avere peso.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'articolo 2 bis Russo Michele ed altri.

RENDÀ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Dichiaro, a nome del Gruppo parlamentare del Blocco del popolo, di votare a favore dell'articolo 2 bis e invito gli altri gruppi parlamentari a prendere posizione chiaramente su questa questione in considerazione che essa è di fondamentale importanza per la regolamentazione del riparto dei prodotti nella mezzadria.

NICASTRO. Chiedo la votazione per appello nominale.

(La richiesta è appoggiata)

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per appello nominale dell'articolo 2 bis Russo Michele ed altri.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole all'articolo 2 bis; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la vota-

zione: risulta estratto il nominativo del deputato D'Antoni. Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole D'Antoni.

FARANDA, segretario, fa l'appello.

Rispondono si: Adamo Ignazio - Antoci - Ausiello - Bonfiglio Agatino - Cefalù - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Fasino - Franchina - Guzzardi - Lo Magro - Macaluso - Mare Gina - Montalbano - Nicastro - Ovazza - Pizzo - Purpura - Ramirez - Renda - Russo Calogero - Russo Michele - Saccà - Taormina - Varvaro - Zizzo.

Rispondono no: Adamo Domenico - Alessi - Andò - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bruscia - Castiglia - Celi - Cimino - Costarello - Crescimanno - Cuttitta - D'Angelo - De Grazia - Di Blasi - Di Martino - Faranda - Franco - Gentile - Germanà Gioacchino - Grammatico - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Marino - Marullo - Mazzullo - Milazzo - Morso - Occhipinti - Petrotta - Pivetti - Restivo - Romano Giuseppe - Russo Giuseppe - Salamone - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Tocco Verduci Paola.

Si astiene: Di Leo.

Sono in congedo: Modica - Amato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti	74
Astenuti	1
Votanti	73
Favorevoli	31
Contrari	42

(L'Assemblea non approva)

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo aggiuntivo 2 ter Saccà ed altri. Ne do lettura:

Art. 2 ter

. « La maggiorazione prevista dall'articolo 1 della legge 22 settembre 1947, numero 11, si applica anche ai prodotti degli agrumi. »

Questo emendamento ha bisogno di un chiarimento perchè l'articolo 2 approvato dalla Assemblea fa riferimento alla legge 12 agosto 1951, numero 43, la quale a sua volta all'articolo 1 fa riferimento alle norme di cui alle leggi regionali 1 luglio 1947, numero 4, e 22 settembre 1947, numero 11. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 22 settembre 1947, numero 11, dispone che sono esclusi i prodotti degli alberi di agrumi. Quindi, sostanzialmente l'emendamento che è in discussione tenderebbe alla abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 22 settembre 1947, numero 11. Allora, per una migliore intelligenza della disposizione contenuta nell'emendamento, vorrei pregare i proponenti di modificarne il testo come segue: « E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 settembre 1947, numero 11 ».

SACCA'. Anche a nome degli altri firmatari, accetto il suggerimento del Presidente.

PRESIDENTE. Allora l'articolo aggiuntivo 2 ter Saccà ed altri resta così modificato:

Art. 2 ter

« E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 settembre 1947, numero 11 ».

GENTILE. Signor Presidente, data l'ora tarda la pregherei di sospendere i lavori e rinviarli alla settimana prossima.

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. E' l'ultimo emendamento.

PRESIDENTE. Questa è una legge indifferibile; non posso accogliere la sua richiesta, onorevole Gentile.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Saccà per dare ragione del suo emendamento.

SACCA'. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve; voglio solo giustificare il mio emendamento. L'onorevole Majorana ha detto nel suo precedente intervento che, in attesa che si discuta la legge sui nuovi patti colonici, è d'accordo che le leggi esistenti vengano puramente e semplicemente prorogate. A tal proposito debbo dire che questa stessa dichiarazione fu fatta lo scorso anno a più riprese. Infatti, lo scorso anno si è detto che la legge sui nuovi patti colonici sarebbe stata fatta subito e che non si sarebbe arrivati all'altro anno senza quella legge. Invece ci siamo arrivati, e siccome ho ragione di temere che possano passare molti altri mesi o un altro anno, in considerazione del fatto che la modifica da me proposta è urgente, insistó sul mio emendamento.

La legge del settembre 1947 sui prodotti arborei è stata elaborata, onorevoli colleghi, in fretta, direi sotto la spinta di alcune circostanze particolari. L'onorevole La Loggia, allora Assessore all'agricoltura, ricorderà il come e il perchè è stata fatta.

Questa legge ha alcune imperfezioni molto gravi; se noi ci chiediamo perchè si dà un aumento alla quota colonica per tutti gli alberi e gli arbusti e si escludono gli agrumi, non troveremo una risposta confacente ed adeguata. Non credo che ci sia un motivo; quella legge è stata fatta unicamente perchè il decreto Gullo non aveva trovato applicazione in materia di prodotti arborei ed arbustivi, mentre l'opinione generale era che nella situazione nuova esistente in Sicilia e in Italia fosse necessario modificare alcuni aspetti dei patti agrari, quanto mai arretrati, che non si confacevano più con la situazione odierna.

Quindi, un motivo di giustizia sociale era stato quello che aveva indotto tutta l'Assemblea, nella prima legislatura, a fare questa legge.

Se si tratta, come sostegno, di motivi di giustizia sociale, questa giustizia sociale non può esistere solo per un settore e mancare per un altro. Se poi vogliamo scendere al particolare degli agrumi, non si può dire che la produzione degli agrumi è particolarmente redditizia, non si può obiettare che il colono che produce agrumi non abbia diritto ad un aumento perchè si trova in uno stato di privi-

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

legio nei confronti degli altri contadini. Ciò sarebbe stranamente falso perchè, se da un lato è vero che la coltivazione degli agrumi rende oggi, per fortuna, più di tante altre coltivazioni, d'altro canto è pur vero che l'attuale sistemazione contrattuale in materia di agrumi è tale che questi vantaggi i contadini in effetti non hanno. In Sicilia, in gran parte, gli agrumi non si dividono affatto e il colono ha solo diritto di produrre fagioli o altro.

In certe zone la divisione avviene nella percentuale di un decimo a favore del colono e nove decimi del proprietario; di un ottavo in qualche caso. Sono rarissimi i casi in cui il colono riesce a percepire il 20 o al massimo il 25 per cento; ciò avviene soprattutto dove gli agrumi sono colpiti dal malsecco. Questa situazione sembra assurda a qualcuno.

BENEVENTANO. E' assurda perchè non esiste in nessun caso.

SACCA'. Esiste, onorevole Beneventano.

BENEVENTANO. Mi porti un solo contratto.

FRANCO. Non esiste in nessun posto.

SACCA'. Esiste in moltissime zone nella nostra provincia. Nel migliore dei casi nella provincia di Messina si divide all'ottanta e venti per cento.

Noi, come dicevo, troviamo nel settore della produzione agrumaria lo squilibrio maggiore, ed è proprio in tale settore che la legge non interviene, ed è proprio per questo che vi prego di votare il mio emendamento. Non solo, ma dal '47 a oggi, cioè dal giorno in cui la legge è stata approvata, sono intervenuti dei fatti favorevoli per la produzione agrumaria della nostra Sicilia; cioè, i prodotti agrumari sono aumentati di prezzo. Ciò, tuttavia, non è valso a migliorare la situazione dei contadini; direi addirittura che è valso a peggiorarla, perchè, mentre prima la coltivazione degli agrumi era in un certo senso trascurata e ai coloni veniva spesso consentito di produrre sotto gli alberi degli ortaggi, oggi, e giustamente, ciò non viene più consentito e rimane per loro come unica risorsa la ripartizione del frutto degli agrumi stessi.

Quindi, questo motivo nuovo potrebbe fare

ricredere chi nel '47 fosse stato convinto della giustezza dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge suddetta.

Per tutti questi motivi, vi prego di riflettere sul fatto che non si può aspettare i nuovi patti colonici per riparare a una ingiustizia tanto grave.

Vorrei pregare gli oratori che mi seguiranno di essere brevi e di parlare sulla vera sostanza dell'argomento.

Invito, infine, gli onorevoli colleghi a volere riparare con il loro voto, questa ingiustizia.

FRANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO. Se l'onorevole proponente di questo emendamento avesse letto i resoconti dei lavori parlamentari che portarono allora all'approvazione di quel secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 settembre 1947, numero 11, che fu proposto ed illustrato da me, avrebbe trovato le ragioni che allora indussero l'Assemblea ad escludere i prodotti degli alberi di agrumi.

Quando noi facciamo una legge a carattere regionale, non si può che avere la visione del complesso delle condizioni di tutta l'agrumicoltura isolana, perchè la legge va applicata a tutta la produzione agraria di tutte le nove provincie dell'Isola e non si può far cenno delle condizioni strane o peculiari o caratteristiche di talune zone di montagna o di pianura di una determinata provincia. Bisogna avere una visione complessiva.

Precedentemente abbiamo discusso un emendamento riguardante le quote maggiori o minori di ripartizione dei prodotti di coltura granaria; queste sono colture annuali, a carattere quasi uniforme: si tratta di terreno nel quale si sparge il seme, si fanno le pratiche culturali, si concima o non si concima, e la bontà del prodotto dipende dalla fertilità, dalla profondità, dalla freschezza del terreno (in Sicilia sappiamo che la bontà del prodotto è decisa da una pioggia primaverile, da una stretta più o meno anticipata, secondo l'andamento climatico della stagione).

In agrumicoltura invece la situazione è diversa e si ha una molteplicità di casi perchè si tratta di impianti stabili, per i quali si deve tener conto dei vari fattori, tra i quali la mag-

giore o minore età delle piante. Per esempio, nel caso di agrumeti di recente impianto, questo emendamento verrebbe a danneggiare enormemente i mezzadri, perché da noi c'è la consuetudine che il proprietario fa i fossi, pianta l'agrumento, lo dà con l'intera produzione per sei, otto, dieci anni, secondo la varietà e la qualità, tutto a beneficio del mezzadro, che dopo dieci anni cambia condizione. Secondo la proposta dell'onorevole Saccà, invece, il mezzadro perderebbe l'intero e avrebbe semplicemente il 60 per cento.

Vi sono altri casi in cui un giardino, colpito dal malsecco, ha bisogno di particolari lavori, di squadre in aggiunta che stiano sul fondo per combattere il malsecco; questi lavori non spettano al mezzadro, ma al proprietario, perché si tratta di tenere in vita l'impianto. In questi casi, è il proprietario del fondo che viene gravato di tutti gli oneri, perdendo non solo il prodotto, ma addirittura l'impianto nel giro di pochi anni, mentre il mezzadro si trova in una situazione di privilegio.

In certe zone, per esempio, se un proprietario ha un giardino mal ridotto per mancanza dei mezzi necessari per le pratiche colturali, allora il giardino si dà ad un mezzadro semimpreditore che assume il compito di ripristinarlo; in questo caso il proprietario non fa questione di quantità di prodotto, anzi per due, tre anni lascia tutto il prodotto al mezzadro e, dopo tre anni, si fa una specie di calcolo a scalare.

Da noi il mezzadro non fa questione di 50 o 60, secondo le condizioni delle piante; vi sono piante che producono più di 10mila lire di reddito l'anno e ve ne sono altre che producono poco o niente; vi sono impianti in piena feracità, giardini di trenta o di cinquanta, di dieci o di venti anni, giardini di ottanta o cento anni che sono nel declino. La vita di una pianta di agrumi è coeva alla vita di un uomo.

Quindi, a seconda dei casi, variano le condizioni; nè tutto ciò può essere regolato con una legge generale. L'Assemblea fu sapiente quando lasciò che i rapporti fra proprietario e mezzadro venissero discussi e decisi secondo la tradizione. Quando il prezzo del frutto aumenta, si capisce che anche il mezzadro ha un aumento nella ripartizione. Il mezzadro conosce il valore del suo lavoro, così come lo

conosce il proprietario. Con l'emendamento dell'onorevole Saccà noi verremmo a sconvolgere una zona di quiete dove le parti trovano reciproca soddisfazione.

FRANCHINA. Parla della quiete personale!

FRANCO. Questa modifica della legge agirebbe in taluni casi esclusivamente contro gli interessi dei mezzadri, che l'opposizione pretenderebbe tutelare. Quando si vuol fare una legge del genere, si dovrebbe avere la consapevolezza e la coscienza di studiare per intero le condizioni varie dell'agrumicoltura e le condizioni di produttività di ogni singolo agrumento, perché le condizioni variano da agrumento ad agrumento.

FRANCHINA. Lei parla come parlavano gli aristocratici nel 1770!

FRANCO. Vi sono agrumeti che possono essere dati vantaggiosamente ad un mezzadro anche col 30 per cento di partecipazione, perché si tratta di piante che producono due quintali l'anno o producono varietà pregatissime, mentre ve ne sono altri che sarebbe ingiusto concedere con una ripartizione al 60 e 40, perché al mezzadro deve spettare, per un certo numero di anni, il cento per cento, essendo l'agrumento una coltura industriale, la quale richiede un investimento di capitali che produrranno col tempo, sia per quello che è il valore capitalizzato impegnato nel fondo, sia per quello che è il reddito, che varia da anno ad anno.

Quindi, lasciate che i produttori ed i contadini seguitino in questo campo a regolare i loro rapporti con quella giustizia che è viva, attuale ed operante e con quella unione degli sforzi che crea il comune interesse; non guastate l'armonia di questi rapporti, che è quasi secolare, con una legge che suonerebbe improvvisazione da parte di questa Assemblea, la quale invece dovrebbe sapientemente ricercare le orme della prima legislatura che in questo ramo fece giustizia. Nè doglianze, nè lamentele di proprietari o di mezzadri, si sono sentite; ciò significa che noi dobbiamo seguire le orme della prima legislatura e respingere questo emendamento.

FRANCHINA. Ma le doglianze lei non le ha sentite, lei ha sentito solo il plauso della

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

classe padronale e si è « rizelato » ora come allora.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Ammire veramente lo spirito col quale l'onorevole Franco ha pronunziato il suo discorso. Effettivamente credo che l'onorevole Franco sia un appassionato della agrumicoltura e si preoccupi delle condizioni in cui essa si svolge. Però, debbo chiarire all'onorevole Franco che i pericoli che egli vede nell'emendamento Saccà non esistono nella realtà.

Infatti, qui non si tratta di modificare il rapporto preesistente e, quindi, di andare a cercare e disciplinare i vari casi, diversi l'uno dall'altro; qui si tratta, stabilita liberamente (se si può usare questo avverbio; non c'è libertà contrattuale quando una parte è più forte dell'altra) qual'è la situazione preesistente, di aggiungere una leggera modifica-zione a favore del mezzadro. E così si è discusso per i vigneti e per le altre colture. Quindi, non si tratta di dare il 60 o il 40, anche perchè la legge sulla ripartizione dei prodotti autunnali non prevede la ripartizione a 60 e 40; in essa, infatti, è detto che nei casi in cui al colono spetti meno del 40 per cento si può aggiungere alla quota del colono un altro 10 per cento; nel caso in cui spetta al colono più del 40 e fino al 50 si deve aggiungere una quota del 5 per cento. Al dilà del 50 per cento la situazione resta quale è.

Quindi, non condivido le preoccupazioni dell'onorevole Franco, perchè appunto la legge siciliana, diversamente da quella nazionale, sia per i prodotti cerealicoli che per quelli arborei (ed io questo l'ho condiviso e l'ho sostenuto prima ancora che l'Assemblea discutesse questo argomento), è stata congegnata in modo da aggiungere in favore del mezzadro una piccola quota sulla situazione di fatto esistente. Quindi, onorevole Franco, i pericoli che Ella così appassionatamente prospettava davanti a questa Assemblea, non esistono nella realtà.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento Saccà ed altri.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione?

LANZA, Presidente della Commissione e relatore. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo 2 ter degli onorevoli Saccà ed altri.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Si passa alla discussione dell'articolo aggiuntivo 2 quater degli onorevoli Saccà, Guzzardi ed altri.

SACCA'. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCA'. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'articolo aggiuntivo 2 quater. Devo però fare un rilievo. I continui richiami del Presidente all'attenzione significano, a mio modo di vedere, che una grande parte dell'Assemblea non partecipa neppure alla discussione. Il fatto che molti deputati trovino più interessante discutere di tutt'altro, anzichè di questi problemi che interessano così vivamente i contadini, che interessano la grande maggioranza dei loro elettori..... (*animate proteste dal centro e dalla destra*).

MORSO. Questo non deve dirlo. Ella offende l'Assemblea.

SACCA'. Il respingere senza motivo concreto le nostre proposte, poichè i motivi adottati dall'onorevole Franco erano stati ostensamente confutati.....

PRESIDENTE. Onorevole Saccà, Ella ha facoltà di parlare unicamente per chiarire i motivi che la inducono a ritirare l'articolo aggiuntivo. Non entri in questioni riservate alla Presidenza .

SACCA'. Sto appunto spiegando questi motivi. Io avrei voluto.....

MORSO. Le sue dichiarazioni suonano offesa verso l'Assemblea.

SACCA'. Le ragioni che indussero l'onorevole Franco a votare contro la nostra proposta erano state ampiamente controbattute dall'onorevole Cipolla, mentre sia la Commissione che il Governo si sono limitati ad affermare di non condividerle. Conseguentemente,

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

una discussione approfondita è mancata. Io avrei voluto che nella ripartizione degli agrumi venisse applicata, in favore dei contadini, una maggiorazione uguale a quella degli altri prodotti arborei, mentre per il frutto dei vigneti, ritenendo questa maggiorazione non bastevole, io avrei voluto che almeno si giungesse al 50 per cento. Avrei inoltre dimostrato con cifre e con dati alla mano, onorevoli colleghi, di quanto siano in passivo i coloni, mentre sono in attivo i proprietari di vigneti. Poichè, però, continuare a discutere in una Assemblea sorda credo sia inutile, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo. (*Vive proteste dal centro e dalla destra*)

PRESIDENTE. Prendo atto, onorevole Saccà, della sua dichiarazione. Dichiara, pertanto, decaduto l'emendamento Saccà ed altri aggiuntivo all'articolo 2, di cui è stata sospesa la votazione, poichè sono stati respinti o ritirati gli articoli aggiuntivi cui tale emendamento si riferisce.

Si prosegue nell'esame degli articoli.

Art. 3.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*E' approvato*)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testé discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianco, favorevole all'approvazione del disegno di legge; pallina nera, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

FARANDA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Andò - Antoci - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Castiglia - Cefalù - Celi - Cimino - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Costarelli - Crescimanno -

Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Di Leo - Di Martino - Faranda - Fasino - Franchina - Franco - Gentile - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guzzardi - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marino - Marullo - Mazzullo - Milazzo - Montalbano - Morso - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Pivetti - Pizzo - Ramirez - Renda - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Taormina - Tocco Verduci Paola - Varvaro - Zizzo.

Sono in congedo: Modica - Amato.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	5

(*L'Assemblea approva*)

Sui lavori dell'Assemblea.

MLAZZO, Assessore ai lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MLAZZO, Assessore ai lavori pubblici. Chiedo che sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 26 settembre 1951, numero 29, concernente acceleramento dei pagamenti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione » (72).

PRESIDENTE. Non posso accogliere la richiesta poichè il disegno di legge e le relative relazioni sono in corso di stampa.

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 GIUGNO 1952

Assicuro, comunque, che l'ufficio ne solleciterà la stampa e ne curerà la immediata distribuzione e che il disegno di legge, a norma di regolamento, sarà posto all'ordine del giorno della seduta che avrà luogo 48 ore dopo l'avvenuta distribuzione.

GENTILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE. Propongo, anche a nome di moltissimi altri colleghi, che la continuazione dei lavori sia rinviata al pomeriggio di mercoledì 25 corrente. (*Consensi*)

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta in considerazione che essa è appoggiata dall'unanime consenso dell'Assemblea; rivolgo, però, viva preghiera alle commissioni di continuare durante questi giorni di sospensione il loro lavoro.

GENTILE. Le commissioni hanno lavorato durante la scorsa campagna elettorale; lavoreranno anche con questa eccessiva calura.

PRESIDENTE. La seduta è tolta ed è rinviata a mercoledì 25 giugno, alle ore 18, col seguente ordine del giorno:

I. - Comunicazioni.

II. - Svolgimento di interrogazioni.

III. - Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione » (163);

2) « Ratifica del D.L.P. 9 febbraio 1951, numero 2: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 luglio 1950, numero 454, concernente l'ammasso per contingente del frumento di produzione nazionale » (25);

3) « Ratifica del D.L.P. 14 marzo 1950, numero 4, concernente: « Stanziamenti di spesa per la lotta contro la formica argentina » (50);

4) « Ratifica del D.L.P. 13 aprile 1951, numero 44, concernente: « Provvedimenti per il riassetto delle aziende minerarie nella Regione » (37);

5) « Ratifica del D.L.P. 11 aprile 1951, numero 10, concernente: « Modificazione alla legge regionale 27 luglio 1949, numero 39, per la trasformazione delle trazzere siciliane » (33);

6) « Ratifica del D.L.P. 15 ottobre 1951, numero 32, relativo alla estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.L. 7 aprile 1948, numero 262, nella legge 12 luglio 1949, numero 386, e nella legge 19 maggio 1950, numero 319, concernenti il collocamento a riposo dei dipendenti degli Enti locali territoriali ed istituzionali e la istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli Enti stessi » (106);

7) « Ratifica del D.L.P. 30 agosto 1951, numero 26, concernente: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1950-51 » (60);

8) « Ratifica del D.L.P. 16 ottobre 1951, numero 33, concernente: « Aumenti dei limiti di spesa e di valore previsti dal T.U. 1934, della legge comunale e provinciale e dal R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841 » (107);

9) « Ratifica del D.L.P. 27 dicembre 1951, numero 34; « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 10 luglio 1951, numero 541, concernente l'ammasso per contingente del frumento di produzione nazionale 1950-1951 » (116);

10) « Termini di validità dei decreti legislativi del Presidente della Regione » (126);

11) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi » (127);

12) « Ratifica del D.L.P. 31 ottobre 1951, numero 31, concernente l'istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali » (95);

13) « Ratifica del D.L.P. 26 febbraio 1952, numero 4, concernente: « Modifica dei limiti massimi della tassa comu-

II LEGISLATURA

LXXVIII SEDUTA

20 Giugno 1952

nale di escavazione sulla pietra pomice nell'Isola di Lipari » (143);

14) « Emendamento aggiuntivo al D.L.P. 25 novembre 1949, numero 24, sulla concessione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame dello studio dei problemi economici regionali, ratificato con la legge 25 febbraio 1950, numero 8 » (144);

15) « Aggiunte e modifiche alla legge 11 gennaio 1951, numero 25, recante norme sulla perequazione e sul rilevamento fiscale straordinario » (146);

16) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Provvedimenti in favore di aziende agricole, sito nell'ambito della Regione siciliana, danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 » (101);

17) « Fondazione dell'Ente morale Istituto « Luigi Sturzo » per gli studi nel campo culturale delle discipline morali con particolare riguardo alla sociologia e con sede in Roma » (98);

18) « Ratifica del D.L.P. 24 gennaio 1952, numero 1, concernente partecipazione della Regione alla fondazione « Luigi Sturzo » con sede in Roma » (137);

19) « Ratifica del D.L.P. 5 febbraio 1952, numero 3, concernente: « Acquisto della casa natale di Luigi Pirandello » (138);

20) « Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale della provincia di Trapani a quella di Palermo » (113);

21) « Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia » (165);

22) « Ratifica del D.L.P. 13 marzo 1951 numero 4, concernente modalità di pagamento delle spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1951, numero 8, per l'acquisto di detrito asfaltico » (27);

23) « Ratifica del D.L.P. 13 aprile 1951, numero 23, concernente provvedimenti in materia di discussione delle imposte dirette » (45);

24) « Ratifica del D.L.P. 22 giugno 1950, numero 24, concernente applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.P. 18 gennaio 1948, numero 3, del D.L.P. 20 febbraio 1948, numero 62, e delle leggi 21 dicembre 1948, mero 1440 e 29 dicembre 1949, numero 959, con provvedimenti vari di diritti erariali dei pubblici spettacoli » (52);

25) « Ratifica del D.L.P. 28 febbraio 1951, numero 1, concernente: « Modifiche al D.L.P. 30 giugno 1950, numero 26, relativamente all'organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e Gazzetta ufficiale » (24);

26) « Ratifica del D.L.P. 24 gennaio 1952, numero 2 concernente concessione di un contributo a favore della mostra delle opere di Antonello da Messina » (136);

27) « Ratifica del D.L.P. 6 marzo 1952, numero 5, concernente autorizzazione all'acquisto degli immobili di proprietà della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria » (149);

28) « Istituzione di un posto di ruolo di professore di lingua araba presso la Università di Palermo » (102);

29) « Istituzione di un Gabinetto di restauro in Palermo » (57).

La seduta è tolta alle ore 14,10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo